

24588.13

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



31 OTT 2013

Licenziamento di dipendente per giusta causa per irregolare utilizzo carta clienti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R. G. 13558/11

composta dai seguenti Magistrati:

Cron. N. 24588

- | | | |
|------------------|-----------|--------------------|
| 1. Dott. Antonio | Lamorgese | -Presidente- |
| 2. " Alessandro | De Renzis | -Rel. Consigliere- |
| 3. " Pietro | Venuti | -Consigliere- |
| 4. " Umberto | Berrino | -Consigliere- |
| 5. " Rosa | Arienzo | -Consigliere- |

Rep. N.

Ud. 1.10.2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DA

elettivamente domiciliata in Roma,

Via presso lo studio dell'Avv.

rappresentata e difesa dall'Avv.

del foro di Catania (studio in Via

per procura a margine del ricorso per cassazione

Ricorrente

CONTRO

S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

presso lo studio dell'Avv.

(Studio

2430

Legale ed Associati LLP),
 che la rappresenta e difende per procura ^{in calce al} ~~a margine del~~
 controricorso

Controricorrente

per la cassazione della sentenza n. 1198/10 della Corte di
 Appello di Catania del 16.12.2010/28.02.2011 nella causa
 iscritta al n.881 R.G. dell'anno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
 del 1°.10.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
 udito l'Avv _____ per delega dell'Avv.

, per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Mar-
 cello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 20.04.2005,
 premesso di avere lavorato alle dipendenze della
 S.p.A. e di essere stata licenziata da detta società in data
 7 maggio 2004 senza preavviso, previo procedimento di-
 sciplinare in relazione ad asserito utilizzo della carta CLUB
 , chiedeva l'accertamento della nullità o illegittimità
 del licenziamento e per l'effetto la condanna della conve-
 nuta al reintegro nel posto di lavoro e al pagamento di tutte
 le retribuzioni maturate e maturande fino alla reintegra, ol-
 tre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzio-

*Il Rous. nel. art.
 a. 62 (dunque)*

X

ni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All'esito dell'istruzione, escussi i testi ammessi ed acquisita varia documentazione, il Tribunale di Catania con sentenza n. 3051 del 2006 rigettava il ricorso, con compensazione delle spese.

Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla

, è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1198 del 2010, ribadendo la fondatezza degli addebiti mossi dalla datrice di lavoro alla dipendente. La Corte territoriale ha ritenuto idoneamente provato che la lavoratrice aveva trasgredito il divieto- conosciuto dalla stessa- di utilizzazione dalla CARTA da parte dei cassieri, ed ha osservato che in ogni caso la condotta contestata integrava grave violazione del dovere fondamentale di cui all'art. 2104-2° comma- Cod. Civ., trattandosi di reiterata e sistematica inosservanza di disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori.

La stessa Corte ha poi precisato che la sanzione espulsiva inflitta era proporzionata alla condotta tenuta dalla dipendente, che per lungo tempo aveva operato in dispregio delle direttive aziendali, e ciò anche in considerazione del tipo di mansioni affidate (cassiera), condotta che aveva inciso quindi in modo irrimediabile sul vincolo fiduciario.

La ricorre per cassazione con un solo articolato motivo.

*Il lous. rel. est.
G. de Nupis*

La S.p.A. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo *il* ricorrente lamenta violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro, ed in particolare dell'art. 7 della legge n. 300/1970, dell'art. 2106 Cod. Civ., degli artt. 151 e 152 del CCNL del 1999, degli artt. 217 e 218 del CCNL del 2004, *dell'art. 2106 C.C.*

La Corte territoriale, secondo la ricorrente, ha erroneamente affermato che nel caso di specie non era necessaria l'affissione del codice disciplinare, ritenendo che il licenziamento per giusta causa, quale quello presunto in esame, avesse natura ontologicamente disciplinare e pertanto necessitasse unicamente e solamente della contestazione preventiva dell'addebito.

In conseguenza, osserva sempre la ricorrente, il licenziamento è illegittimo, non avendo la stessa avuto conoscenza del divieto violato e della sanzione disciplinare correlata a tale violazione.

Neppure è condivisibile, secondo la ricorrente, l'affermazione della Corte territoriale relativa alla violazione dell'art. 2104-2° comma- Cod Civ. circa l'inosservanza di disposizioni impartite dal datore di lavoro, in quanto tale inosservanza avrebbe dovuto essere verificata- ai fini dell'irrogazione del licenziamento- alla stregua di quanto previsto dall'art. 2106 Cod. Civ. tenendosi conto della gra-

*Il d.oss. nel. art.
G. Berlusconi*

ività dell'infrazione e relativa sanzione, che avrebbero dovuto essere in ogni caso previste, come già detto, nel codice disciplinare, più che in un regolamento aziendale, e portate a conoscenza tramite idonea affissione.

2. Le doglianze del ricorrente non meritano di essere condivise.

I giudici di merito, come già detto, hanno proceduto ad un attento esame degli addebiti contestati alla lavoratrice rilevando che la stessa aveva utilizzato in modo improprio la Carta Club per acquisti di clienti sprovvisti della carta con conseguente accumulo in proprio favore dei punti necessari al ritiro di 68 premi tra il 2002 e il 2003 e 4 premi nel mese di aprile 2004. Il comportamento della cassiera, oltre che rilevante sul piano disciplinare, per essere detta utilizzazione espressamente vietata dalle disposizioni aziendali, è stato considerato grave ai fini della lesione del vincolo fiduciario (cfr Cass. n. 14507 del 29 settembre 2003; Cass. sentenza n. 6609 del 28 aprile 2003)

Ai fini dell'integrazione di tale grave condotta la Corte territoriale, facendo buongoverno del consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che non fosse necessaria l'affissione disciplinare in termini di garanzia ex art. 7-1° comma della legge n. 300 del 1970, trattandosi di situazione contraria all'etica comune o comunque concretizzante violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto

*de Rous. red. At.
a. de Rous.*

di lavoro (Cfr Cass. n. 4778 del 2004)

La stessa Corte ha inoltre portato il proprio esame sia al profilo della reiterazione della condotta vietata della lavoratrice sia al profilo della proporzionalità della sanzione alla condotta illecita in rapporto alle sue delicate mansioni di cassiera.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna ~~la~~ ricorrente alle spese, che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge

Così deciso in Roma addì 1° ottobre 2013

Il Consigliere rel. est.

Alessandro De Renzi

Il Presidente

A. Lanzetta

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAOGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, ...3.1 OTT. 2013.....

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAOGGI

Virgilio Palaoggi